

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-7341 del 24/12/2025
Oggetto	DEMANIO IDRICO ACQUE, R.R. N.41/2001 ARTT. 31 - PARMALAT SPA E PARMA CALCIO 1913 SRL - DOMANDA 13/12/2022 DI VARIANTE SOSTANZIALE DI CONCESSIONE DI DERIVAZIONE D'ACQUA PUBBLICA, PER USO INDUSTRIALE (IRRIGAZIONE CAMPI SPORTIVI PROFESSIONISTICI, IRRIGUO AREE VERDI, IGIENICO ED ASSIMILATI E ANTINCENDIO) DALLE FALDE SOTTERRANEE IN COMUNE DI COLLECCHIO (PR), VIA NAZIONALE LA SPEZIA. PROC. PR11A0013. SINADOC 40037/2022.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-7594 del 22/12/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno ventiquattro DICEMBRE 2025 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL DIRIGENTE

VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il r.d. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156; il r.r. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico); la l.r. 4/2018 (Disciplina della V.I.A di progetti);
- le deliberazioni dell'Autorità di Bacino del Fiume Po n. 8/2015 (Direttiva Derivazioni) e n. 3/2017 (Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche);
- le d.G.R. in materia di canoni e spese istruttorie: 609/2002, 1325/2003, 1274 e 2242 del 2005, 1994/2006, 1985/2011, 65/2015, 1717/2021; la d.G.R. 787/2014 sulla durata delle concessioni; la d.G.R. 2067/2015 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE); le d.G.R. 1415, 1792 e 2254 del 2016, in materia di quantificazione volumetrica dei canoni per uso irriguo;
- la d.G.R. 1060/2023 in merito al rispetto dei parametri quantitativi delle acque;
- l'incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito con DDG 106/2018, successivamente rinnovato con DDG 126/2021 e DDG 124/2023;

PRESO ATTO della domanda PG/2022/203907 del 13/12/2022 con cui le società Parma Calcio 1913 SRL, Codice Fiscale 02947820342 e Parmalat SPA, Codice Fiscale 04030970968, hanno richiesto la variante sostanziale alla concessione di derivazione da acque pubbliche sotterranee ai sensi dell'art. 31 del r.r. 41/2001, per aumento del volume annuo di prelievo, codice pratica PR11A0013, rinnovata con atto DET-AMB-2020-5624 del 20/11/2020;

DATO ATTO che la domanda è corredata dalla prescritta documentazione tecnica a firma di tecnico abilitato;

RILEVATO, a seguito dell'esame istruttorio:

- che quanto richiesto è risultato in difformità con quanto sancito nelle DGR 1195/16 e DGR 1415/16, così come ribadito nelle disposizioni procedurali di Arpae (linee guida LG/25/DT) per quanto riguarda i quantitativi richiesti in rapporto alle dotazioni previste per la tipologia di utilizzo;

- che in base alle valutazioni di cui sopra, l'Ufficio istruttore, ovvero la Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma di Arpae, ha provveduto a notificare ai richiedenti, in data 25/01/2023 prot PG/2023/13225, un preavviso di diniego ai sensi dell'art. 22 del r.r. 41/2001 e dell'art. 10-bis della l. 241/1990;

- che in considerazione della particolarità del prelievo il suddetto preavviso è stato trasmesso anche alla Regione Emilia-Romagna, Area Tutela e Gestione Acqua e a ARPAE Direzione Tecnica, Servizio Gestione Demanio idrico;

PRESO ATTO:

- delle integrazioni volontarie prodotte dal richiedente in data 07/07/2023, prot. PG/2023/119262, in riscontro al preavviso di diniego di cui sopra;

- delle risultanze degli incontri avvenuti fra l'Ufficio istruttore di Arpae, la Regione Emilia-Romagna, Area Tutela e Gestione Acqua e Arpae Direzione Tecnica, Servizio Gestione Demanio idrico, in esito ai quali si è convenuto, in un'ottica di risparmio idrico e tutela della risorsa, che l'eventuale rilascio della variante richiesta debba essere

condizionato alla presentazione di un adeguato cronoprogramma, che preveda in tempi brevi la sostituzione dell'attuale manto erboso costituito da essenze Microterme (C3), con consociazione essenze di tipo C3/C4, secondo quanto previsto dai programmi societari;

- che, come richiesto, i richiedenti hanno prodotto in data 04/03/2024, acquisito al prot. PG/2024/42160 il cronoprogramma di cui sopra per la sostituzione del manto erboso e la graduale riduzione dei volumi annui di prelievo;

DATO INOLTRE ATTO:

- che la domanda è stata sottoposta al procedimento di variante sostanziale ai sensi dell'art. 31 del r.r. 41/2001;

- che, vista la particolarità del prelievo, destinato a soddisfare i fabbisogni di un'attività imprenditoriale privata, la destinazione d'uso della risorsa idrica è qualificabile, per la definizione del canone, come uso industriale;

- dell'avvenuta pubblicazione della predetta domanda sul BURERT n.45 del 14/02/2024 senza che nei termini di legge siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

CONSIDERATO:

- che il rilascio del titolo concessorio è subordinato al parere dell'Autorità di Bacino, ai sensi dell'art. 7, r.d. 1775/1933 e degli artt. 9 e 12, r.r. 41/2001, ad oggi Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po;

- che la medesima Autorità distrettuale ha approvato la c.d. "*Direttiva Derivazioni*" (delib. 8/2015, aggiornata dalla delib. 3/2017), precisando che l'espressione del parere di competenza non è necessario nei casi in cui la garanzia dell'equilibrio del bilancio idrico possa ritenersi verificata sulla base dei criteri di cui al c.d. "*Metodo Era*", definiti dalla medesima direttiva;

- che in base alla valutazione ex ante condotta col "*metodo Era*", la derivazione oggetto di concessione ricade nei casi di "*Attrazione*", definiti dalla medesima direttiva;

VISTE:

- le richieste di integrazione prot. 139933 del 31/07/2024, prot. n. 146907 del 09/08/2024, prot. 54897 del 24/03/2025 e prot. 74115 del 17/04/2025 della documentazione antimafia di cui al D.Lgs. 159/2011;
- la documentazione antimafia pervenuta da Parma Calcio 1913 SRL con prot. 142663 del 05/08/2024;
- la documentazione complessivamente pervenuta da Parmalat SPA con prott. 180813-180818-180831-180833-180835 del 08/10/2024, prot. 71638 del 15/04/2023 e prot. 177711 del 08/10/2025;

DATO ATTO che:

- per la società Parma Calcio 1913 SRL, in data 24/09/2024 è stata inoltrata richiesta per acquisizione della documentazione antimafia mediante consultazione della Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia (BDNA) ai sensi del d.lgs. n. 159/2011;
- relativamente alla società Parma Calcio 1913 SRL, in data 29/09/2024, la BDNA ha rilasciato la documentazione antimafia attestante l'assenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011;
- per la società Parmalat SPA, in data 08/11/2024 è stata inoltrata richiesta per acquisizione della documentazione antimafia mediante consultazione della Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia (BDNA) ai sensi del d.lgs. n. 159/2011;
- per la società Parmalat SPA, sulla base della consultazione della BDNA effettuata in data 27/02/2025, la richiesta di comunicazione antimafia risultava essere "in istruttoria", risultando quindi decorsi i termini previsti dall'art. 88 D.Lgs. 159/2011 e smi;
- per la società Parmalat SPA, ai sensi dell'art. 88 comma 4-bis del D.Lgs. 159/2011 e smi, decorsi i termini per il rilascio della comunicazione antimafia è possibile procedere anche in assenza della stessa, previa acquisizione dell'autocertificazione prevista all'art.

89 con la quale gli interessati attestano *"...che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 67. La dichiarazione deve essere sottoscritta con le modalità di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445..."*;

- per la società Parmalat SPA, il completamento dell'invio delle suddette autocertificazioni si è concluso con la documentazione prot. 177711 del 08/10/2025;

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dalla Provincia di Parma, pervenuto in data 21/02/2024 e acquisito al prot. ARPAE PG/2024/33908;

ACCERTATO che il richiedente:

- ha corrisposto quanto dovuto a titolo di spese istruttorie;
- ha corrisposto quanto dovuto per il canone per l'anno 2024;
- ha versato in data 18/11/2020, la somma di 250 euro di deposito cauzionale e in data 17/04/2024 la somma di 2208,17 euro richiesta a titolo di integrazione del deposito cauzionale;

CONSIDERATO:

- che il canone per l'anno 2025 è calcolato in 2.487,67 euro e che il richiedente è tenuto al versamento dell'integrazione del canone 2025, per un importo pari a ulteriori 2.292,39 euro;
- che il deposito cauzionale aggiornato al 2025 è pari a 2.487,67 euro e che il richiedente è tenuto al versamento dell'integrazione del deposito cauzionale, per un importo pari a ulteriori 29,50 euro;

RESO NOTO che:

- il Responsabile del procedimento è il Titolare dell'Incarico di funzione "Polo specialistico Demanio Idrico Acque per uso industriale ed altri utilizzi" Area Autorizzazioni e Concessioni Ovest ARPAE, Pietro Boggio;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n. 5 ed il

responsabile del trattamento dei medesimi dati è il sottoscritto Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Parma;

- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it;

DATO ATTO che, ai sensi di quanto previsto all'art. 6 bis L. n. 241/1990, nei confronti del Responsabile del procedimento e del Dirigente firmatario non sussistono situazioni di conflitto di interessi, nemmeno potenziale;

RITENUTO che, sulla base dell'istruttoria svolta fondata sulle dichiarazioni e requisiti contenuti nell'istanza, non sussistano elementi ostativi al rilascio della concessione codice pratica PR11A0013;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire alle società PARMA CALCIO 1913 SRL, Codice Fiscale 02947820342 e PARMALAT SPA, Codice Fiscale 04030970968, la variante sostanziale, per aumento del volume annuo di prelievo, alla concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea, codice pratica PR11A0013, già rinnovata con Determinazione dirigenziale DET-AMB-2020-5624 del 20/11/2020, ai sensi del r.r. 41/2001, con le caratteristiche di seguito descritte:

- prelievo da esercitarsi mediante pozzo, avente profondità di m 128,20;
- ubicazione del prelievo: Comune di Collecchio (PR), via Nazionale La Spezia, su terreno di proprietà delle concessionarie e del Comune di Collecchio, consenziente a tale occupazione con nota prot. n. PG/2020/0154523 del 26/10/2020, censito al fg. 22, mapp. 147; coordinate UTM RER: X = 597.276; Y = 956.512;
- corpo idrico interessato: Conoide Parma-Baganza - libero, identificato con il codice 0080ER-DQ1-CL;

- destinazione della risorsa, per la definizione del canone, ad uso industriale, mentre l'uso in dettaglio è destinato all'irrigazione campi sportivi professionistici, raffreddamento pannelli radianti palazzo uffici, irrigazione aiuole, uso igienico sanitario e antincendio;

- portata massima di esercizio pari a l/s 18;

- volume d'acqua complessivamente prelevato secondo il cronoprogramma presentato dal concessionario pari a mc/annui 53795 (anno 2023), 47361 (anno 2024), 43072 (dall'anno 2025);

2. di stabilire che i concessionari siano obbligati al pieno rispetto degli interventi e delle previsioni attuative riportate nel cronoprogramma, che si allega alla presente Determina, presentato in data 04/03/2024, acquisito al prot PG/2024/42160, pena l'immediata revoca della concessione;

3. di stabilire che la concessione sia valida fino al 31/12/2033;

4. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, come sottoscritto per accettazione dai concessionari;

5. di dare atto che il canone dovuto per l'anno 2024 quantificato in 2458,17 euro è stato pagato;

6. di quantificare il canone per l'anno 2025 in 2.487,67 euro e di disporre che il richiedente sia tenuto al versamento dell'integrazione del canone 2025, per un importo pari a ulteriori 2.292,39 euro;

7. di quantificare l'importo relativo al deposito cauzionale aggiornato al 2025 pari a 2.487,67 euro e di disporre che il richiedente sia tenuto al versamento dell'integrazione del deposito cauzionale, per un importo pari a ulteriori 29,50 euro;

8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 486/2017;

9. di stabilire che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla legge n. 190/2012 e del vigente Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) di Arpae;
10. di provvedere alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURERT;
11. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;
12. di dare atto che il Responsabile del procedimento è il Dott. Pietro Boggio;
13. di rendere noto che il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n. 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il sottoscritto Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Parma;
14. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla medesima data;
15. di notificare il presente provvedimento attraverso posta elettronica certificata (PEC).

Il Dirigente Responsabile del
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma

Dott. Paolo Maroli

(ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE)

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di derivazione da acque pubbliche rilasciata a Parmalat Spa, C.F./P.IVA 04030970968 e a Parma Calcio 1913 Srl, C.F./P.IVA 02947820342 (cod. pratica PR11A0013).

ARTICOLO 1- DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

1. L'opera di presa è costituita da n. 1 pozzo (codice risorsa PRA9997) avente profondità di m 128,20, con tubazione di rivestimento in acciaio del diametro interno di mm 323, equipaggiato con elettropompa sommersa della potenza di kW 37, dotato di parete filtrante alla profondità compresa tra m 50,00 e m 56,00, tra m 58,00 e m 61,00, tra m 71,00 e m 77,00, tra m 86,00 e m 92,00, tra m 107,50 e m 111,50 e tra m 121,00 a m 124,00 dal piano di campagna.
2. L'opera di presa è sita in Comune di Collecchio (PR), via Nazionale La Spezia, su terreno di proprietà delle concessionarie e del Comune di Collecchio, consenziente a tale occupazione con nota prot. n. PG/2020/0154523 del 26/10/2020, censito al fg. 22, mapp. 147; coordinate UTM RER: X = 597.276; Y = 956.512.

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso industriale, per la definizione del canone, mentre l'uso in dettaglio è destinato all'irrigazione campi sportivi professionistici, raffreddamento pannelli radianti palazzo uffici, irrigazione aiuole, uso igienico sanitario e antincendio.
2. Il prelievo di risorsa idrica è stabilito nel limite di portata massima di esercizio pari a l/s 18 e nel limite di volume complessivo, secondo il cronoprogramma presentato dal concessionario è pari a mc/annui 53795 (anno 2023), 47361 (anno 2024), 43072 (da anno 2025);

Uso Parmalat Spa:

raffreddamento dei pannelli radianti dei palazzi uffici. La risorsa viene poi riutilizzata per l'irrigazione delle aiuole, per le vaschette WC e per le prove di funzionalità del sistema antincendio;

Uso Parma Calcio 1913 Srl:

irrigazione campi da calcio e irrigazione verde ornamentale.

3. Il prelievo avviene dal corpo idrico Conoide Parma-Baganza - libero, identificato con il codice 0080ER-DQ1-CL.

ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il canone dovuto per l'anno **2024 ammonta a euro 2458,17**.
2. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito, anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa.
3. Il concessionario è tenuto ad adeguare il canone in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.
4. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo (art. 30 del R.R. n. 41/2001).
5. Il mancato pagamento di due annualità del canone è causa di decadenza del diritto a derivare (art. 32 del R.R. n. 41/2001).

ARTICOLO 4 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato, pari a **2458,17 euro**, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è valida fino al **31.12.2033** e l'eventuale rinnovo della stessa è subordinato al rispetto del cronoprogramma di cui all'art. 8 e delle relative condizioni.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.
3. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 6 - REVOCA/DECADENZA

1. Il concessionario decade dalla concessione nei seguenti casi: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni

legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.

2. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne determinino decadenza. La revoca della concessione non dà diritto ad alcuna indennità.
3. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 7- OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. Dispositivo di misurazione – Il concessionario è tenuto ad installare e mantenere in regolare stato di funzionamento idoneo e tarato dispositivo di misurazione della portata e del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno, ad ARPAE – Servizio Autorizzazioni e Concessioni, competente per territorio e al Settore Tutela dell'Ambiente ed Economia circolare, Area Tutela e Gestione Acqua della Regione Emilia Romagna. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate.
2. Cartello identificativo – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello delle dimensioni di cm 21 per cm 29,7 in cui indicare il proprio nominativo, il codice di concessione e il suo termine di scadenza.

3. Variazioni – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.
4. Sospensioni del prelievo – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.
5. Subconcessione – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.
6. Cambio di titolarità – Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.
7. Cessazione dell'utenza – Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario.
8. Responsabilità del concessionario - Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.

ARTICOLO 8 - CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto alla piena osservanza degli interventi e delle previsioni attuative riportate nel cronoprogramma presentato in data 04.03.2024, acquisito al prot PG/2024/42160 pena l'immediata revoca della concessione.

ARTICOLO 9 – VERIFICA DI CONGRUITÀ

1. L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone. In particolare, in caso di successivo accertamento di criticità della falda da cui si effettua il prelievo, l'Amministrazione concedente potrà intervenire in revisione dell'atto concessorio e, eventualmente, anche in riduzione della quantità d'acqua concessa a tutela della falda captata.

ARTICOLO 9 - SANZIONI

1. Fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 comma 2 della L.R. 3/1999 e ss. mm. e integrazioni, qualora violi gli obblighi e/o le prescrizioni previste dal presente disciplinare.

ARTICOLO 10 - VINCOLO DI RESPONSABILITÀ SOLIDALE

1. La concessione che forma oggetto del presente disciplinare è rilasciata in solido a favore di Parmalat Spa, C.F./P.IVA 04030970968 e Parma Calcio 1913 Srl, C.F./P.IVA 02947820342, conseguentemente, qualora una delle parti venga meno agli obblighi assunti con la presente concessione, l'altra sarà obbligata ad ottemperarvi, restando autorizzata ad esercitare l'occupazione con tutti gli obblighi relativi.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.